



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Condizioni Generali dell'Assicurazione dei trasporti di merci (CGAT 2006)

Assicurazione trasporti

Edizione 10.2021

Indice

Parte A Estensione della copertura assicurativa

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione	3
Art. 2	Assicurazione limitata	3
Art. 3	Casi particolari	3
Art. 4	Assicurazione contro tutti i rischi	3
Art. 5	Inclusioni comuni a tutte le forme di copertura	3
Art. 6	Esclusioni comuni a tutte le forme di copertura	3
Art. 7	Mezzi di trasporto autorizzati	4

Parte B Durata dell'assicurazione

Art. 8	Inizio e fine	5
Art. 9	Giacenze	5

Parte C Determinazione del valore

Art. 10	Valore di assicurazione	6
Art. 11	Valore di risarcimento	6
Art. 12	Somma assicurata	6
Art. 13	Sottoassicurazione	6
Art. 14	Assicurazione multipla	6

Parte D Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 15	Obbligo d'avviso	7
Art. 16	Cambiamenti durante il viaggio assicurato	7
Art. 17	Aggravamento del rischio	7

Parte E Obblighi in caso di sinistro

Art. 18	Avviso di sinistro e misure di salvataggio	8
Art. 19	Salvaguardia del diritto di rivalsa	8
Art. 20	Constatazione del danno	8

Parte F Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 21	Perizia	9
Art. 22	Calcolo del danno	9
Art. 23	Trasferimento dei diritti di proprietà	9
Art. 24	Richiesta di indennizzo	9

Parte G Questioni giuridiche

Art. 25	Obbligo di pagamento	10
Art. 26	Cambiamento di proprietario	10
Art. 27	Esercizio del diritto di rivalsa	10
Art. 28	Perenzione	10
Art. 29	Effetto delle misure prese da AXA e dal commissario d'avaria	10
Art. 30	Diritto applicabile e foro competente	10
Art. 31	Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)	10
Art. 32	Comunicazione con AXA	10

Sono equiparati allo stipulante: l'avente diritto, l'assicurato e quelle persone dei cui atti rispondono lo stipulante, l'avente diritto o l'assicurato.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Estensione della copertura assicurativa

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i rischi ai quali la merce è sottoposta durante il viaggio assicurato, ad eccezione di quelli espressamente esclusi. In mancanza di un preciso accordo, viene prestata la copertura prevista dall'assicurazione limitata secondo l'art. 2.

Art. 2 Assicurazione limitata

L'assicurazione copre le perdite e i danni che sono la conseguenza diretta di uno degli eventi seguenti (cosiddetti eventi di forza maggiore):

- naufragio;
- arenamento;
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un porto;
- getto a mare e asporto di colli interi;
- collisione, caduta o rottura del mezzo di trasporto;
- deragliamento;
- caduta di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- atterraggio e ammaraggio d'emergenza;
- crollo di costruzioni;
- incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km/orari);
- caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico.

Sono inoltre assicurati il furto e lo smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell'intero carico.

Art. 3 Casi particolari

Salvo diversa pattuizione, nei seguenti casi viene accordata solo la copertura prevista all'art. 2:

- merci non imballate;
- merci di ritorno;
- merci usate;
- merci già danneggiate al momento della spedizione;
- merci caricate sopra coperta quando lo stipulante ne sia a conoscenza, se non viaggiano in un container.

Art. 4 Assicurazione contro tutti i rischi

Sono assicurate le perdite e i danni.

Art. 5 Inclusioni comuni a tutte le forme di copertura

Sono ugualmente assicurati in tutte le forme di copertura:

- a) i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, come pure i danni causati dal sacrificio delle merci nell'ambito di un'avaria generale, ad eccezione delle esclusioni previste all'art. 6.
- b) qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, le spese sostenute per:
 - l'intervento del commissario di avaria;
 - la prevenzione o la limitazione del danno.
- c) qualora si verifichi un evento coperto dall'assicurazione, le spese supplementari sostenute per il trasbordo, il provvisorio immagazzinamento ed il successivo inoltro, a condizione che dette operazioni, tenendo conto delle circostanze, siano state valutate necessarie dallo stipulante o siano state disposte da AXA.
- d) le spese supplementari per lo scarico, l'immagazzinamento ed il trasporto della merce assicurata fino al luogo di destinazione previsto, dopo il rilascio del carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata su altro porto, perché non rispondente a quanto previsto dall'«International Safety Management Code» senza consapevolezza dello stipulante.
- e) la perdita e i danni che sono la conseguenza dell'insolvenza o morosità del proprietario, del noleggiatore o del gestore di un mezzo di trasporto, ivi compresa qualsiasi controversia economica con le parti suddette, nella misura in cui lo stipulante non abbia espressamente scelto queste parti o non ne abbia influenzato in modo determinante la scelta.

Art. 6 Esclusioni comuni a tutte le forme di copertura

- a) Non sono assicurate le conseguenze di:
 - sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o organo di potere, con riserva dell'art. 6 e);
 - ritardo nel trasporto o nella consegna qualunque ne sia la causa;
 - dolo dello stipulante: in caso di colpa grave dello stipulante, AXA è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa;
 - falsa dichiarazione;
 - infrazione delle disposizioni sull'importazione, esportazione o transito, come pure violazione delle normative valutarie e doganali;
 - violazione delle normative concernenti il trasporto, commessa con il tacito consenso dello stipulante.
- b) Inoltre non sono assicurati i danni dovuti a:
 - umidità dell'aria;
 - influenza della temperatura;

- vizi propri o qualità insite delle merci quali: autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio in misura normale;
 - insetti o parassiti provenienti dalla merce assicurata;
 - stato della merce non appropriato per il viaggio assicurato;
 - imballaggio inadeguato o insufficiente;
 - cattivo stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container ad opera dello stipulante;
 - usura normale;
 - i danni causati dall'energia nucleare e dalla radioattività.
 - Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.es. per scopi medici).
 - i danni causati dall'uso di armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche.
- c) Non sono inoltre assicurati:
- i danni all'imballaggio, se questo non è espressamente assicurato;
 - le pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate;
 - i danni indiretti, quali:
 - i danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata (per es. perdite di interessi, differenze di cambio o di prezzo, perdite di usufrutto o di esercizio);
 - oneri connessi ad un sinistro;
 - controstallie e diritti di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta, così come le spese ad eccezione di quelle previste all'art. 5 b), 5 c) e 5 d).
- d) La copertura non è operante nel caso in cui, lo stipulante sia a conoscenza del fatto che:
- la merce viene trasportata con mezzi di trasporto (per es. veicoli, containers o mezzi di manipolazione) non idonei;
 - viene utilizzato un percorso non adatto o delle vie ufficialmente chiuse alla circolazione.
- e) Se non diversamente previsto AXA non risponde per i danni conseguenti ad eventi, quali:
- guerra;
 - eventi analoghi alla guerra (per es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera);
 - guerra civile, rivoluzione, ribellione;
 - preparativi e misure belliche;
 - esplosioni o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici;

- confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro organo di potere;
 - scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi);
 - terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a infondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a influenzare un governo o istituzioni statali).
- AXA non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 7 Mezzi di trasporto autorizzati

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione è operante solo se i mezzi di trasporto sono autorizzati dalle autorità competenti.

a) Inoltre, per viaggi via mare, valgono le seguenti disposizioni:

- navi in acciaio a propulsione meccanica propria di non oltre 25 anni d'età, classificate da un membro di pieno diritto oppure da un membro dell'«International Association of Classification Societies» (lista dei membri IACS, vedi iacs.org.uk). Per petroliere vale il limite d'età di 15 anni nonché
- navi e imprese (compagnie armatoriali) che dispongono della certificazione ai sensi dell'«International Safety Management Code» (Codice ISM).

b) Inoltre, per viaggi per acque interne, valgono le seguenti disposizioni:

- navi idonee al trasporto di merci. E' considerata idonea una nave classificata dell'Associazione internazionale delle imbarcazioni naviganti sul Reno (AIR).

La copertura è tuttavia operante se, all'insaputa dello stipulante, le disposizioni sopra menzionate non sono state rispettate. Appena lo stipulante ne viene a conoscenza deve darne notizia ad AXA.

Parte B

Durata dell'assicurazione

Art. 8 Inizio e fine

L'assicurazione decorre dal momento in cui la merce viene caricata sul veicolo ovvero nel container con il quale viene effettuato il viaggio assicurato. L'assicurazione termina alla fine del viaggio assicurato, quando la merce è stata scaricata dal veicolo, ovvero dal container, presso il destinatario.

Nel caso in cui per il trasporto non viene utilizzato nessun mezzo, il viaggio assicurato ha inizio non appena la merce viene consegnata alla persona incaricata dell'immediato trasporto e termina con la consegna della stessa presso il destinatario.

Art. 9 Giacenze

Qualora la merce durante la durata dell'assicurazione sia sottoposta a giacenza, la copertura assicurativa è limitata a 30 giorni per ogni singola giacenza. Tuttavia, se la giacenza è dovuta a circostanze non dipendenti dalla volontà dello stipulante, la copertura assicurativa si protrae per altri 30 giorni.

Negli scali intermedi, si considera giacenza il tempo che intercorre tra l'arrivo del mezzo di trasporto su cui la merce era caricata e il momento della partenza di quello su cui la merce prosegue il viaggio; il giorno d'arrivo e quello di partenza vengono inclusi nel conteggio. La copertura assicurativa del rischio di giacenza può essere modificata mediante convenzione speciale.

Parte C

Determinazione del valore

Art. 10 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale a quello della merce nel luogo ed al momento dell'inizio del viaggio assicurato aumentato del nolo, del premio di assicurazione e degli altri costi sostenuti fino al luogo di destinazione. Per le merci commerciali, il valore così determinato può essere aumentato dell'utile sperato dall'acquirente, senza convenzione speciale, fino ad un massimo del 10%.

Art. 11 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento corrisponde al valore che la merce avrebbe avuto al luogo di destinazione al momento del verificarsi del sinistro. Fino a prova contraria, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.

Art. 12 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento di tutte le perdite e i danni, anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro AXA rimborsa i contributi per avaria generale conformemente all'art. 5 a), come pure le spese secondo gli articoli 5 b), 5 c) e 5 d), anche se il totale dell'indennizzo supera la somma assicurata.

Art. 13 Sottoassicurazione

Qualora la somma assicurata sia inferiore al valore di risarcimento, la copertura assicurativa è operante per le perdite e per i danni, per i contributi per avaria generale o per le spese solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 14 Assicurazione multipla

Obbligo di notifica

Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

Disdetta

AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta. Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Questo deve avvenire entro quattro settimane dopo la scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

Parte D

Dichiarazioni obbligatorie dello stipulante

Art. 15 Obbligo d'avviso

Alla conclusione del contratto e ad ogni singola dichiarazione d'assicurazione lo stipulante deve comunicare spontaneamente ad AXA tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche quando si possa supporre che dette circostanze siano già note ad AXA o al suo rappresentante. Quando viene stipulata un'assicurazione per conto altrui o da un incaricato dello stipulante, sono da comunicarsi ad AXA anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o all'incaricato. Ogni forma di reticenza, di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta invalida il contratto.

Art. 16 Cambiamenti durante il viaggio assicurato

La merce rimane assicurata anche nei casi di scalo in un porto intermedio, di deviazione dal percorso usuale e di trasbordo, non previsti all'atto della stipulazione del contratto, come pure nel caso di altri mutamenti, consentiti al vettore dal contratto di trasporto. Lo stipulante non appena ne viene a conoscenza, è comunque tenuto a notificare ad AXA eventuali aggravamenti di rischio.

Art. 17 Aggravamento del rischio

Qualora lo stipulante causi un sostanziale aggravamento del rischio, AXA non sarà in futuro più vincolata al contratto, eccettuate le modifiche di cui all'art. 16. Se l'aggravamento del rischio si verifica indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo deve darne comunicazione ad AXA non appena ne viene a conoscenza, in caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

Parte E

Obblighi in caso di sinistro

Art. 18 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Lo stipulante deve dichiarare immediatamente ad AXA ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza. In caso di sinistro, lo stipulante deve inoltre adottare immediatamente i provvedimenti necessari per conservare e salvaguardare le merci, nonché per limitare il danno. AXA può anche intervenire direttamente. In caso di inosservanza di questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente al grado di colpa dello stipulante.

Art. 19 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. Vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- a) Per i danni riscontrabili dall'esterno, dev'essere presentata al vettore una riserva scritta, prima della presa in consegna della merce.
- b) Per i danni non riscontrabili dall'esterno, nonché per i danni presunti, devono essere formulate le debite riserve, in una forma giuridicamente valida e entro i termini legali e contrattuali prescritti.
- c) Il vettore deve essere convocato per partecipare alla constatazione in contraddittorio del danno.

Lo stipulante è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 20 Constatazione del danno

- a) Allo scopo di constatare il danno e prendere i provvedimenti opportuni, vanno fatti immediatamente intervenire: AXA, se il danno si verifica in Svizzera, il commissario d'avaria, se il danno si verifica all'estero.
- b) In caso di danni non riscontrabili esternamente, la constatazione deve essere richiesta entro il termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
- c) Qualora AXA non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento di un agente dei Lloyd's o, in mancanza di questo, di un altro commissario d'avaria riconosciuto.
- d) Se il danno si verifica durante il trasporto effettuato a mezzo posta o ferrovia oppure per via aerea o per servizio corriere espresso o pacchetti, deve essere richiesto all'impresa di trasporto il processo verbale.
- e) Le spese per l'intervento del commissario d'avaria sono a carico di chi gli ha conferito il mandato. AXA le rimborsa nella misura in cui il danno è assicurato.
- f) Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, AXA è liberata dall'obbligo di risarcimento.

Parte F

Valutazione del danno e richiesta di indennizzo

Art. 21 Perizia

Se le parti non si accordano su cause, natura ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riescano ad accordarsi, dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.

Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo di prestazione di AXA e l'ammontare del danno. Ogni parte sopporta le spese del proprio perito. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 22 Calcolo del danno

In caso di danno, il deprezzamento deve essere espresso in percentuale del valore della merce allo stato sano.

L'ammontare del danno si ottiene calcolando questa percentuale sul valore di risarcimento. Qualora l'oggetto danneggiato possa essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno.

Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato. AXA o il commissario d'avaria può richiedere che il valore della merce danneggiata venga constatato mediante una pubblica vendita all'asta.

Se, a causa di un danno, la merce deve essere venduta durante il tragitto, il ricavo netto appartiene all'avente diritto; l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento ed il ricavo netto.

In caso di perdita l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.

AXA non risponde delle spese per nolo, dazi doganali e imposte di consumo, né di altre spese che possono essere risparmiate in seguito ad un sinistro. Inoltre, ogni indennizzo che lo stipulante ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni dovute ad AXA.

Art. 23 Trasferimento dei diritti di proprietà

Nei casi di seguito elencati, lo stipulante è autorizzato ad esigere da AXA il pagamento del valore di risarcimento contro il trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulla merce e cessione di eventuali diritti nei confronti di terzi:

a) Scomparsa del mezzo di trasporto. Si considerata scomparsa quando trascorsi 6 mesi non si hanno notizie del mezzo di trasporto.

b) Innavigabilità della nave in seguito ad un sinistro assicurato in base all'art. 2, qualora la merce non possa proseguire il viaggio entro 6 mesi.

AXA può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulla merce anche quando essa paghi il valore di risarcimento.

AXA non è obbligata a prendere la merce danneggiata.

Art. 24 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve provare il suo diritto mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve, inoltre, dimostrare che la merce ha subito, durante il viaggio assicurato, un danno del quale AXA risponde. A tale scopo dovranno essere consegnati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (per es. fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

Parte G

Questioni giuridiche

Art. 25 Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo è esigibile 4 settimane dall'invio di tutti i documenti che consentono ad AXA di verificare la legittimità delle pretese ad essa avanzate. In caso di dubbio sulla legittimazione dell'avente diritto, AXA può liberarsi dai suoi obblighi depositando l'indennizzo secondo le modalità previste dalla legge. In caso di avaria generale, AXA rimborsa il contributo provvisorio contro consegna della ricevuta originale girata in bianco.

Art. 26 Cambiamento di proprietario

Diritti e doveri

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso passano al nuovo proprietario.

Rifiuto

Il nuovo proprietario può rifiutare, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), il trasferimento del contratto d'assicurazione al più tardi entro 30 giorni dal passaggio di proprietà. In questo caso, il contratto si estingue con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà.

Disdetta

Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'esistenza del contratto d'assicurazione soltanto dopo il passaggio di proprietà, egli ha comunque facoltà di disdire il contratto - segnatamente per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 30 giorni dal momento in cui giunge a scadenza il premio annuo o la frazione di premio dopo il cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

AXA può disdire il contratto per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del nuovo proprietario.

Art. 27 Esercizio del diritto di rivalsa

Il diritto all'indennizzo si estingue qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Lo stipulante cede ad AXA tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace non appena AXA ha adempito al suo obbligo di prestazione. Se AXA lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione.

AXA può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa in nome proprio. AXA sostiene le spese. Essa è autorizzata a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

Senza il consenso di AXA lo stipulante non può accettare l'offerta di risarcimento fatta da terzi.

Art. 28 Perenzione

I diritti nei confronti di AXA sono perenti se non sono fatti valere per via giudiziaria entro 5 anni dal verificarsi del sinistro.

Le richieste concernenti i contributi per avaria generale si estinguono se non sono fatte valere in via giudiziaria entro un anno dall'emissione del verbale di avaria generale.

Art. 29 Effetto delle misure prese da AXA e dal commissario d'avaria

Le misure decise da AXA o dal commissario d'avaria per constatare, diminuire o evitare un danno, nonché per esercitare il diritto di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 30 Diritto applicabile e foro competente

Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

Art. 31 Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (nella versione attuale) non sono applicabili: Art. 3, 3a, 6, 14 (cpv. 2-4), 20, 21, 28-32, 38, 42, 46, 47, 50, 54.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogano.

Art. 32 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro – in modo semplice e rapido – online all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)